

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO”
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 24.11.2012

Art. 1 - Denominazione e sede

L’Associazione sportiva dilettantistica Scuola di Maratona Vittorio Veneto ha sede legale nel Comune di Vittorio Veneto, presso la residenza e/o il domicilio del segretario pro tempore.

L’Assemblea associativa potrà, con delibera presa a maggioranza, trasferire la propria sede legale nell’ambito del Comune di Vittorio Veneto e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica del presente Statuto.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione è nata con l’intento di promuovere e praticare un’attività motoria semplice, come il correre e il camminare, in piena libertà e in tutti gli ambienti naturali che possono favorire la salute e l’aggregazione sociale, favorendone la diffusione con ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo.

L’associazione si propone di:

- a) essere un punto di riferimento per tutti coloro che, a livello amatoriale, intendono avvicinarsi alla disciplina dell’atletica leggera e fornirà, inoltre, a tutti gli atleti interessati, programmi individualizzati e collettivi di allenamento per la corsa in genere e per la preparazione specifica della maratona.
- b) promuovere, organizzare, sviluppare e praticare le attività sportive dilettantistiche nelle discipline legate, in modo particolare ma non esclusivo, alla corsa e al podismo per la preparazione e la partecipazione a gare di fondo: maratone, ultramaratone, trail, ultratrail e gare di endurance in genere;
- c) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- d) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive sopra individuate;
- e) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
- f) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- g) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative nelle discipline sopra identificate;
- h) organizzare manifestazioni, incontri e conferenze per lo studio e l’approfondimento delle tematiche relative alle discipline praticate sotto gli aspetti medici, sportivi, sociali e culturali;
- i) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e promuovere e diffondere con ogni mezzo i propri scopi e le opportunità offerte dal territorio.

L’Associazione, per il migliore perseguimento dei propri fini sociali, potrà organizzare attività sportive dilettantistiche, istituire corsi di formazione e svolgere attività didattica, e a tal fine, potrà avvalersi della collaborazione e consulenza di atleti professionisti, medici specialisti, preparatori, istruttori ed allenatori i cui oneri saranno a carico del patrimonio sociale. Si contatteranno inoltre le strutture sanitarie idonee per effettuare tutti i controlli medici sportivi necessari.

Ci sarà la possibilità di inserimenti adeguati per i diversamente abili e verranno sostenute tutte le iniziative sociali e sportive.

L'Associazione si propone come luogo di incontro e aggregazione nel nome di interessi ecologici, ambientali, culturali, sociali e ricreativi, ispirandosi al perseguimento di finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale.

L'Associazione accetta incondizionatamente l'obbligo di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) nonché agli statuti e ai regolamenti della F.I.D.A.L. e di altre Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti cui l'Associazione stessa delibererà di affiliarsi.

Art. 3 – Soci

Possono far parte dell'Associazione, solo le persone fisiche che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, conforme ai principi di probità, lealtà e rettitudine sportiva, che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

L'ammissione dei soci è libera, la partecipazione si intende a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto;
- radiazione deliberata dalla maggioranza dei soci del Consiglio direttivo pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- scioglimento dell'associazione.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria di cui al punto 7.

Art. 5 - Quota associativa

Gli associati sono tenuti a versare una quota nella misura minima che verrà stabilita annualmente dal Consiglio direttivo. La quota associativa non può essere rivalutata, né rimborsata e non può essere trasferita a terzi.

Art. 6 – Organi

Sono organi necessari dell'Associazione: l'Assemblea; il Presidente, il Vice Presidente ed il Consiglio direttivo.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale di tutti gli associati regolarmente iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione che delibera a maggioranza, di regola, con voto palese per alzata di mano sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.

L'Assemblea, cui sono demandate le decisioni concernenti gli indirizzi dell'Associazione e l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative, deve essere indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente mediante avviso contenente ordine del giorno, data, ora, luogo delle convocazioni - affisso nella sede sociale almeno venti giorni prima ovvero comunicato tramite posta ordinaria e/o elettronica ovvero mediante qualsiasi altro mezzo informatico, ivi compresa la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei revisori (se costituito) o 1/20 degli associati ne ravvisino l'opportunità e ne facciano richiesta scritta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Di ogni deliberazione si dovrà redigere apposito verbale. Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le modificazioni dello Statuto sono validamente approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è validamente deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea con propria delibera presa a maggioranza può regolamentare, conformemente ai principi espressi nello Statuto e nell'Atto costitutivo, il proprio funzionamento, le procedure di elezione e qualsiasi altro aspetto associativo ivi non espressamente disciplinato.

Art. 8 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza tra gli associati regolarmente iscritti, dura in carica due anni ed è rieleggibile, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea dei soci e svolge l'ordinaria amministrazione, rappresenta l'Associazione e ne manifesta la volontà nei confronti dei terzi.

Il Vice Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione, su proposta del Presidente e scelto tra i suoi componenti, collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo e in quelle funzioni in cui venga espressamente delegato.

Art. 9 - Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, eletto liberamente dall'Assemblea fra gli associati regolarmente iscritti, composto da un numero variabile da un minimo di sei ad un massimo di 12 componenti, compresi il presidente che ne fa parte di diritto, determinato, di volta in volta, dall'Assemblea dei soci, il cui mandato dura due anni.

Il Consiglio direttivo è convocato, almeno ogni quattro mesi, dal Presidente ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del presidente è determinante.

Il Consiglio direttivo dirige e gestisce l'Associazione, esercita tutti i poteri e le azioni ritenute necessarie al raggiungimento degli obiettivi sociali, stabilisce le quote annuali ed eventuali quote di partecipazione, amministra e gestisce il patrimonio associativo, approva il Bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Presidente e dal Tesoriere da sottoporre all'Assemblea.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta

modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il **Segretario** viene eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione tra i suoi membri, redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo e li firma con il Presidente; tiene aggiornato l'elenco dei soci; assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

Il Consiglio direttivo può nominare un **Vice Segretario** che collabora con il segretario e lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo, e in quelle funzioni in cui venga espressamente delegato.

Il **Tesoriere** è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione tra i suoi membri, cura l'amministrazione dell'Associazione; è incaricato della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti in esecuzione delle delibere collegiali e previo mandato, tiene la contabilità ed effettua le relative verifiche, nonché gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale e predisponde, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

L'Assemblea può costituire un **Comitato dei Revisori** che rimane in carica per lo stesso periodo dei membri del Consiglio direttivo ed è eletto con le stesse modalità, a discrezione dall'assemblea dei soci, tra un numero di uno e tre membri, oltre eventuali supplenti. In caso di collegio, i membri eleggono al loro interno un Presidente che avrà il compito di indire e presiedere le riunioni e di un Segretario col compito di redigere il relativo verbale che verrà trasmesso tempestivamente in copia al Presidente.

Il Comitato dei revisori avrà il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili e immobili, di esaminare e di controllare il rendiconto consuntivo e di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea.

I componenti effettivi del Comitato dei revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Art. 10 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai corrispettivi versati dagli associati per i servizi istituzionali e dai contributi di enti pubblici e privati.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. Entro il quarto mese dalla chiusura di ciascun esercizio, l'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo che deve essere predisposto dal Presidente e approvato dal Consiglio direttivo, entro tre mesi dalla fine dell'anno sociale. Nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea per l'approvazione il Bilancio deve restare a disposizione degli Associati e dei revisori presso la sede.

Eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali durante la vita associativa non possono essere distribuiti ai soci neanche in forma indiretta e devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali indicati, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualunque causa intervenuta, l'Associazione dovrà devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Vittorio Veneto, 24 novembre 2012

f.to Il Presidente Giulio DE ANTONI

f.to Il Segretario Davide GARATTI